



Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



4.07.2017

TRACCIA N. 1 DI DIRITTO PENALE DEL 14.12.2016

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.

In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione ed all'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.

Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.

Si riporta lo svolgimento della corsista D.S. che ha riportato il voto 33 (corte di Appello di Genova), ringraziandoLa per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)

48/B



TRACCIA I

Tizio si reca dal legale riferendo di essere stato invitato a giocare per il ristorante di cui agli artt. 48 e 479 c.p. poiché, volendo intraprendere un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiedeva l'iscrizione nell'apposito registro pubblico e, compilando la parte relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, dichiarava falsamente di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stregonerie. In realtà Tizio riferisce che, all'atto di redazione della dichiarazione sostitutiva, non aveva ben compreso che il riferimento ai requisiti morali e professionali consistesse nel non aver riportato condanne, in quanto il modulo richiamava solo alcuni articoli di legge speciale, senza citarne il tutto o la materia.

Il delitto contestato a Tizio è il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, delitto "proprio" in quanto più essere commesso solo da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. Benché Tizio non abbia tale qualifica, gli viene contestato il delitto di cui all'art. 377 in via mediata, per il tramite dell'art. 48 c.p., poiché quest'ultimo incita in effetti il pubblico ufficiale preposto al ricevimento della sua dichiarazione sostitutiva. In tal senso opera l'art. 48 c.p., norma a caratura generale volta a punire l'autore dell'inganno (c.d. autore mediato) che ha portato la persona ingannata (c.d. autore immediato) a commettere il fatto. In primo luogo occorre chiedersi se la circostanza dell'art. 48 c.p. possa essere applicata anche in presenza di reati propri, come quello capitolato di analisi. A riguardo si osserva che la quiescenza della scelta di cassazione è consolidata nel senso di ammettere pacificamente l'operatività di questo norma a caratura generale anche qualora la qualità del soggetto attivo sia prep- posto o elemento costitutivo delle fatti specie ceimino (Cass. set. II, 1 marzo 1996 - 30 aprile 1996 n. 6411). Posta l'astratta compatibilità tra l'art. 48 c.p. e la norma di parte speciale di cui all'art. 379, occorre verificare se sussistano i presupposti per applicare la fattispecie contestata nel caso in esame. In particolare occorre verificare che la condotta del pubblico ufficiale che ha ricevuto la dichiarazione sostitutiva di Tizio integri il reato di falsità ideologica in atti pubblici ex art. 379 c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione contenuta nell'atto. Pertanto, ai fini della configurabilità del

reato in esame e' necessario che vengano poste in essere condotte idonee ad turbare tale affidamento, in accordo al principio di offensività. Nel caso in esame l'atto pubblico ~~contiene~~ ~~che~~ che e' confluita la dichiarazione mendace di Tizio, costiene una affermazione non veritiera, e pertanto puo' direttamente darsi less il bene giuridico tutelato dalla norma. Tuttavia il legislatore ha inteso tipizzare i modi di ~~aggiungere~~ ~~aggiungere~~ lesione del bene tutelato, scrivendo l'art. 379 come norma a condotte multiple. Infatti siamo in presenza di una norma a fattispecie multiplo e condotta tipica, sui fatti della cui integrazione e' necessario che il pubblico ufficiale ponga in essere una delle condotte tipizzate tacitamente dalla norma, che sono tutte relative all'attivita' di attestazione del pubblico ufficiale. Nel caso di specie il pubblico ufficiale riserva una dichiarazione sostitutiva di certificazione da Tizio, attestante il fatto di non aver riportato condanne penali in materia di stupracci. Benché si tratti di una dichiarazione da parte di un privato, e destinata a confluire nell'iscrizione al registro pubblico e, per quanto, diventa anch'essa atto pubblico. A ben vedere, però, quando il pubblico ufficiale fa riserve, non e' tenuto, come richiesto dall'art. 379, ad attestare la veridicità. Egli infatti si limita a recepire la dichiarazione del privato e a riportarla nell'atto pubblico. Manca, pertanto, un elemento essenziale della fattispecie contestata. Per tale ragione Tizio non potra' che venire scarso del reato a lui contestato. In realtà occorre chiedersi se la sua condotta assuma comunque rilevanza penale, ricordando nella sfera applicativa di altre fattispecie minima. In tal senso e' doveroso di richiamarsi all'art. 633 c.p. che punisce (molto meno gravemente) l'inganno all'articolo (179 c.p.) chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita'. In prima analisi occorre osservare che tale norma trova applicazione nei soli casi in cui "una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati" (caso collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere di richiamare i fatti" (C.R. c.u. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 28). Tale requisito puo' darsi presente nel caso di specie poiché la dichiarazione di non avere riportato condanne penali non serve tra le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 665 del 2000, con funzione di provare i fatti attestati, evitando al soggetto che la produce l'arenza di provare con la produzione di certificati. La norma richiede inoltre che la



Scuola di Diritto Avanzato

falsa dichiarazione venga fatta in un atto pubblico. Anche questo requisito deve essere presente poiché, come già specificato, la falsa dichiarazione è stata trasfusa nella domanda di iscrizione nel pubblico registro, divenendo anch'essa atto pubblico.

È, pertanto, indubbiamente che sotto il profilo soggettivo Tizio Alenia posto in essere il reato di cui all'art. 483 c.p. lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l'elemento soggettivo. Infatti il delitto in analisi richiede che il soggetto agente ponga in essere la falsità ideologica con dato genetico, essendo sufficiente ^{ogni} ~~ogni~~ cosciente volontà e consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Cass. 27.II.28 ottobre 2003 - 15 dicembre 2003 n. 47.667). Nel caso di specie Tizio compie una menzogna se dichiara circa le precedenti condanne in materia di stupefacenti senza coscienza e volontà di posse in essere un fatto antiguendito. Egli infatti non aveva capito che il riferimento ~~non~~ ai requisiti morali e professionali implicasse l'arenza di condanne in materia di stupefacenti e pertanto non più avrà capito con dolo. Tuttavia, poiché il modulo recente la dichiarazione falsamente attestata da Tizio riportava i riferimenti normativi delle leggi speciali, il potrebbe contestare su Tizio che avendo potuto adoperarsi ~~guardando~~ a vedere il che si riferiva e informarsi meglio all'atto della dichiarazione. In realtà tale sua mancanza si traduce in una leggerezza o, in una negligenza idonea, tutt'al più, a formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. In tal senso si muove la stessa giurisprudenza delle Camere di Cassazione, la quale ha affermato che, qualora la dichiarazione attestante falsamente il posesso dei requisiti morali e professionali sia contenuta in moduli prestampati e di non immediata comprensione (come nel caso di specie), è escluso l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p. in quanto non può ritenersi subsistente il dolo ~~che~~ in base ad un errore di accertamento del privato (Cass. 27.II.27 novembre 2011 - 25 marzo 2013 n. 12212). Pertanto, nel caso di specie, a Tizio potrebbe, tutt'al più, contestarsi una colposa omissione di indagare che, in quanto tale, non integra l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 483.

Per quanto sopra espresso, è possibile affermare che vi sono considerandi possibili tali che il giudizio a carico di Tizio si conclude con un'assoluzione. In particolare si potrà resistere alla imputazione formulata dal pubblico Ministero a carico di Tizio ex art. 43 e 379 c.p. sostenendo l'insussistenza dell'elemento

oggettivo. Nel corso in cui il Public Minister procederà ad una modifica della imputazione in sede di udienza preliminare (ex art. 123 c.p.p.) o in sede dibattimenti (ex art. 516 c.p.) contestando a Tizio il reato di cui all'art. 382 c.p., si potrà recitare sul verbale sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Esempio (33)

VOTAZIONE
Il Segretario Il Presidente

ScuolaDiritto[®]

Scuola di Diritto Avanzato